

TI_GERICHTE 36.2010.37 vom 17. Februar 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-02-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2010.37_d20090217

FR: TI_GERICHTE 36.2010.37 du 17 février 2009

IT: TI_GERICHTE 36.2010.37 del 17 febbraio 2009

Regeste

Ricorso contro la decisione di affiliazione all'assicurazione malattie svizzere di un frontaliere accolta in assenza di prova della notifica della decisione e rinvio degli atti all'amministrazione per nuovo esame del caso alla luce della sentenza federale pubblicata in DTF 136 V 295

Volltext

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.11.2010 36.2010.37 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.11.2010 36.2010.37 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.11.2010 36.2010.37

Ricorso contro la decisione di affiliazione all'assicurazione malattie svizzere di un frontaliere accolta in assenza di prova della notifica della decisione e rinvio degli atti all'amministrazione per nuovo esame del caso alla luce della sentenza federale pubblicata in DTF 136 V 295

Raccomandata Incarto n. 36.2010.37 cs Lugano 5 novembre 2010 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici con redattore: Christian Steffen , vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2010 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione su reclamo del 29 gennaio 2010 emanata da Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi (in precedenza: Ufficio dell'assicurazione malattie), 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie ritenuto in fatto ed in diritto che RI 1, cittadina _____ nata nel 1973, residente a _____, attiva presso la _____ di _____, fino al 31 agosto 2009 ha lavorato per l' _____ di _____ (doc. 7), con decisione del 17 febbraio 2009 inviata a _____ (_____), all'indirizzo figurante sul permesso G CE/AELS per confinanti rilasciato il 1° maggio 2008, l'Ufficio dell'assicurazione malattia (dal 1° febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi), ha affiliato d'ufficio RI 1, con effetto dal medesimo giorno, presso la _____ non avendo esercitato il diritto d'opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza né entro il termine di tre mesi previsto dall'Allegato II all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, Sezione A, punto 1, lett. o, cifra 3, lett. b/aa, né entro il termine del 30 settembre 2008 accordato dall'Ufficio dell'assicurazione malattia (UAM), previa indicazione delle Autorità federali, per sanare la situazione venutasi a creare in seguito al mancato esercizio del diritto di opzione da parte di migliaia di frontalieri residenti in Italia, la citata decisione è ritornata all'UAM il 1° aprile 2009 in quanto non è stata ritirata (cfr. allegato al doc. 1), il 6 aprile 2009 RI 1, rappresentata dal RA 1, si è rivolta all'autorità cantonale affermando di essere venuta a conoscenza dell'affiliazione d'ufficio presso una Cassa malati svizzera dopo essere stata contattata da un assicuratore di cui non ricorda il nome ed in seguito ad una successiva

richiesta telefonica all'autorità cantonale (doc. 2 e I), l'interessata ha inoltre evidenziato di essere stata residente a _____ (_____) fino al 9 aprile 2008 (cfr. doc. 3), dove non abita più nessun componente della sua famiglia, di essersi successivamente trasferita a _____ (_____) e che da informazioni assunte per il tramite di suoi famigliari è emerso che il 25 febbraio 2009 è stata recapitata al vecchio indirizzo una raccomandata (cfr. avviso di giacenza allegato), che non è mai stata ritirata e che verosimilmente è stata ritornata al mittente (doc. 2), infine RI 1 ha rilevato di non aver ricevuto alcuna decisione formale di affiliazione presso un assicuratore svizzero, di cui del resto neppure conosce il nome, ed ha chiesto di rimanere affiliata presso il servizio sanitario italiano (doc. 2), dopo un intenso scambio di e-mail tra l'autorità cantonale e l'interessata, dal quale è tra l'altro emerso che RI 1 non ha chiesto la modifica dell'indirizzo figurante sul permesso di lavoro per confinanti G CE/AELS da _____ a _____ nell'aprile 2008 poiché il datore di lavoro le avrebbe detto che non era necessario, con decisione su reclamo del 29 gennaio 2010 l'allora UAM ha dichiarato il reclamo irricevibile in quanto tardivo per il fatto che l'art. 76 LCAMal prevede la facoltà di reclamo entro 30 giorni dalla notificazione della decisione e che per costante giurisprudenza una raccomandata non ritirata è da ritenere notificata, al più tardi, l'ultimo dei sette giorni durante i quali è conservata in giacenza all'ufficio postale (DTF 127 I 34, doc. 9), contro la predetta decisione su reclamo RI 1, rappresentata dal RA 1, è tempestivamente insorta, facendo valere la nullità della decisione del 29 gennaio 2010 in quanto mai notificata (doc. I), con risposta dell'11 marzo 2010 la Cassa cantonale di compensazione chiede la reiezione del ricorso rilevando in particolare che agli stranieri incombe l'obbligo di notificare al Servizio regionale degli stranieri competente ogni cambiamento, anche quello di indirizzo, entro un termine di 14 giorni e con ulteriori argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III), la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00), l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) è entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed è applicabile al caso di specie sotto il profilo temporale, giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), come pure il già citato regolamento (CEE) n. 574/72, oppure disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a), all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento. Per contro i due nuovi regolamenti (CEE) n. 883/2004 (GU L 200 del 7 giugno 2004) e 987/2009 (GU L 284 del 30 ottobre 2009), che hanno rimpiazzato i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 e che sono applicabili nell'Unione europea dal 1° maggio 2010, non sono ancora validi nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE (comunicazione UFSP agli assicuratori e ai governi cantonali del 30 aprile 2010), la regolamentazione poc'anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame pure da un punto di vista personale e materiale. Di cittadinanza _____, la ricorrente è infatti una lavoratrice che

è o è stata soggetta alla legislazione di uno o più Stati membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Inoltre l'oggetto del contendere riguarda l'applicazione di legislazioni (sul concetto v. art. 1 lett. j del regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi enumerati espressamente all'art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più precisamente alla sua lettera a (prestazioni di malattia e di maternità; cfr. DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag. 343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.), con sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 (destinata a pubblicazione), il TF ha accolto il ricorso di un lavoratore frontaliere che affermava di non essere stato informato personalmente della procedura in sanatoria avviata dall'UAM che gli avrebbe permesso di esercitare nuovamente il diritto d'opzione entro il 30 settembre 2008, nella citata sentenza, a proposito della notifica irregolare di un atto amministrativo all'estero, l'Alta Corte, al consid. 5, ha affermato che trattandosi di fattispecie internazionale, va subito premesso che, per prassi costante, la notifica all'estero di un documento ufficiale, quale può ad esempio essere un atto giudiziario oppure una decisione amministrativa, costituisce un atto d'imperio che, salvo disposizione convenzionale contraria o consenso dello Stato nel quale la notifica va effettuata, deve avvenire per via diplomatica o consolare (DTF 125 V 47 consid. 3a pag. 50 con riferimenti), a meno che non riguardi una comunicazione di natura meramente informativa senza effetti giuridici che in tal caso può essere direttamente notificata per posta (decreto K 18/04 del 18 luglio 2006 consid. 1.2; parere della Direzione del diritto internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri [DFAE], in: GAAC 66/IV [2002] n. 128 pag. 1368). Il mancato rispetto di questi principi comporta una violazione della sovranità dello Stato estero e, quindi, del diritto internazionale pubblico (DTF 124 V 47 consid. 3b pag. 51; RDAT I-1993 n. 68 pag. 176 consid. 2b; decreto citato K 18/04 consid. 1.2 in fine), un atto è segnatamente qualificabile quale atto ufficiale se la sua notifica serve all'adempimento di un compito statale. Per la definizione di atto d'imperio non è per contro necessario che la sua notifica produca un pregiudizio immediato per il suo destinatario (parere della Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE, in: GAAC 65/II [2001] n. 71 pag. 761). Effetti giuridici esplica ad esempio anche l'assegnazione di un termine e la contestuale comminatoria di perenzione in caso di sua mancata osservanza (GAAC 66/IV [2002] n. 128 pag. 1368), la notificazione irregolare di un atto amministrativo all'estero non esplica effetti giuridici e non può cagionare alcun pregiudizio al suo destinatario (DTF 124 V 47 consid. 3a. pag. 50 con riferimenti; sulla portata generale di questo principio cfr. Yves Donzallaz, *La notification en droit interne suisse*, 2002, n. 1115). È infatti solo con la sua comunicazione ufficiale alle parti che esso acquista esistenza giuridica. Fintanto che non è comunicato, l'atto non esiste (v. DTF 122 I 97). Senza notificazione l'interessato non ha conoscenza del suo contenuto e non può prendere i provvedimenti necessari. La notificazione è pertanto indispensabile (cfr. pure Donzallaz, op. cit., n. 25, 141, 188). Anche in caso di diffida, il suo destinatario deve essere (direttamente e personalmente) informato sulle conseguenze alle quali si espone in caso di inosservanza del termine (o dell'ordine) impartito (cfr. per analogia RDAT II-1995 n. 58 pag. 152 consid. 3b; cfr. pure DTF 111 V 322 e sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 224/04 del 28 aprile 2005 consid. 4.3 e 4.4), nell'ambito applicativo dell'ALC, il regolamento n. 1408/71 contempla agli art. 84-93 alcune norme di procedura amministrativa internazionale. Per l'art. 84 n. 3, ai fini dell'applicazione di detto regolamento, le autorità e le istituzioni degli Stati membri possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o i loro mandatari. Da parte sua, l'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 stabilisce che le decisioni e altri documenti rilasciati da un'istituzione di uno Stato membro e destinati a persona che risiede o dimora

nel territorio di un altro Stato membro possono essere notificati direttamente all'interessato per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale disciplina mira ad eliminare alcuni ostacoli di natura tecnica ed amministrativa che potrebbero scoraggiare i lavoratori che intendono recarsi in altri Stati membri in cerca di un'occupazione. La notifica diretta da parte delle istituzioni della previdenza sociale agli interessati residenti in altri Stati membri, senza fare ricorso ad intermediario, cioè mediante il servizio postale, ha la funzione di semplificare le formalità amministrative e di accelerare lo svolgimento delle pratiche pur salvaguardando, con le forme previste, la certezza del diritto a favore degli interessati (sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee [CGCE] del 18 febbraio 1975 nella causa 66/74, *Farrauto*, Racc. 1975, pag. 157, punto 4; sulla rilevanza della giurisprudenza della CGCE ai fini interpretativi dell'ALC cfr. l'art. 16 cpv. 2 ALC [v. DTF 133 V 64 consid. 4.3.2 pag. 631 con riferimenti]), alla luce di quanto esposto il TF ha evidenziato che per "decisioni e altri documenti" ai sensi dell'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 vanno intesi quegli atti che, senza espressa norma convenzionale, dovrebbero altrimenti essere trasmessi per via diplomatica per poter essere notificati validamente. Sono pertanto anche qui escluse da questa definizione le comunicazioni di carattere meramente informativo che non esplicano effetti giuridici, al consid. 5.8 della citata sentenza il TF ha stabilito che l'UAM, diversamente da un'autorità giudiziaria (DTF 135 V 293 consid. 2.2.3 pag. 295), può senz'altro essere considerato un'istituzione ai sensi di tale disposto, trattandosi di un'autorità incaricata di applicare, almeno in parte, la legislazione in materia (art. 1 lett. n del regolamento 1408/71), nella sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 l'Alta Corte al consid. 5.8 ha pure rammentato che dal momento che la corretta notifica dell'atto (nel caso giudicato: una comunicazione del 12 giugno 2008 circa la concessione del termine scadente il 30 settembre 2008 per esercitare il diritto di opzione in favore del sistema sanitario del proprio Paese di residenza) non è avvenuta o comunque non ha potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare effetti giuridici negativi nei confronti del ricorrente (cfr. DTF 124 V 47, 120 Ia 1 consid. 4b pag. 8; 100 Ib 75; sentenze 2D_136/2007 del 19 giugno 2008 consid. 3.2, 2P.304/2005 del 14 marzo 2006, in RDAF 2007 I pag. 342, e 2P.83/2002 del 24 giugno 2003 consid. 2.3), per quel che concerne più precisamente la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione, per giurisprudenza l'onere della prova incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e che la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6; cfr. pure *Donzallaz*, op. cit., n. 1263 segg.). L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46), in concreto la decisione di affiliazione d'ufficio del 17 febbraio 2009 sembra essere stata notificata tramite raccomandata semplice e non tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (cfr. doc. 1 indirizzo: "raccomandata" e busta allegata al doc. 1: "recommandé étranger"), la questione, per i motivi che seguono, non va comunque

approfondita, ai sensi dell'art. 76 cpv. 1 LCAMal contro le decisioni emesse in virtù della presente legge, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative, la raccomandata 17 febbraio 2009 è arrivata all'Ufficio postale di _____ il 25 febbraio 2009, l'insorgente ha contestato l'affiliazione d'ufficio il 6 aprile 2009, pur non essendo in possesso della decisione (doc. 2), l'amministrazione, con riferimento alla DTF 127 I 34, sostiene che una raccomandata non ritirata è da ritenere notificata, al più tardi, l'ultimo dei sette giorni durante i quali è conservata in giacenza all'ufficio postale (DTF 127 I 34) e ritiene che il termine sia scaduto infruttuoso il 1° aprile 2009, in realtà, se si volesse seguire la tesi dell'amministrazione il termine sarebbe scaduto venerdì 3 aprile 2009 (7 giorni di giacenza dal 26 febbraio 2009 compreso, cui vanno aggiunti i 30 giorni per inoltrare reclamo), in concreto può rimanere aperta la questione dell'applicabilità della citata giurisprudenza ad atti notificati all'estero, poiché essa trova applicazione, di massima, laddove l'interessato doveva aspettarsi la notifica di un atto ufficiale (cfr. anche U. Kieser, ATSG Kommentar, 2.a edizione, Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, n. 11 ad art. 38, pag. 513), con sentenza 9C_590/2010 del 14 ottobre 2010 il TF ha rammentato come colui che, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale, si allontana per un certo lasso di tempo dal luogo in cui ha comunicato l'indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti da tale recapito gli siano stati rimessi, o comunque d'informare le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, non può prevalersi della sua assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al momento del tentativo di notifica di un siffatto atto (DTF 119 V 89 consid. 4b/aa pag. 94 e riferimenti), nel caso di specie nel suo scritto del 6 aprile 2009 l'insorgente afferma che a causa di una "concatenazione di eventi" non è stata "correttamente informata circa il suo diritto di opzione" (doc. 2), nella già citata sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 il TF ha accolto il ricorso di un lavoratore frontaliere che affermava di non essere stato informato personalmente della procedura in sanatoria avviata dall'UAM che gli avrebbe permesso di esercitare nuovamente il diritto d'opzione entro il 30 settembre 2008, l'Alta Corte ha esaminato la natura giuridica della misura, adottata dall'UAM d'intesa con le autorità federali, per stabilire se il ricorrente è stato davvero messo in condizione di esercitare il diritto di opzione entro il nuovo termine concesso e dello scritto del 12 giugno 2008 tramite il quale l'autorità cantonale ha informato i frontalieri della procedura di sanatoria con l'assegnazione del termine del 30 settembre 2008 per "regolarizzare" la situazione, dopo aver rammentato che l'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 stabilisce che le decisioni e altri documenti rilasciati da un'istituzione di uno Stato membro e destinati a persona che risiede o dimora nel territorio di un altro Stato membro possono essere notificati direttamente all'interessato per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il TF ha lasciato indecisa l'esatta natura del provvedimento poiché, sia che si consideri la comunicazione del 12 giugno 2008 come una decisione individuale-concreta o diffida o come altro documento ai sensi dell'art. 3 n. 3 del regolamento 574/72 sia che si voglia qualificare la sanatoria in quanto tale quale atto generale-astratto o generale-concreto, la sostanza non muterebbe giacché, dal momento che la corretta notifica dell'atto non è avvenuta o comunque non ha potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare effetti giuridici negativi nei confronti del ricorrente, il TF ha poi evidenziato che l'UAM non è stato in grado di fornire la prova (secondo il grado della verosimiglianza preponderante) dell'avvenuta notifica della sua

comunicazione nella sfera di influenza (“ Machtbereich ”) del destinatario e che la Corte cantonale, che ha escluso la sussistenza per l’UAM di un obbligo di informazione individuale e personale ai frontalieri, non ha ritenuto necessario approfondire oltre la questione tralasciando così di sentire il datore di lavoro del ricorrente. Quest’ultimo anche in occasione dell’udienza del 25 settembre 2009 aveva negato di essere stato informato tramite la posta o il suo datore di lavoro sul diritto alla sanatoria. Di conseguenza, potendosi basare sulla dichiarazione dell’insorgente, che ha sostenuto di essere venuto a conoscenza della possibilità di optare soltanto con la decisione di affiliazione d’ufficio del 17 febbraio 2009 ed avendo il ricorrente prontamente reagito, il 25 febbraio 2009, dopo aver appreso della possibilità di esercitare il diritto di opzione, il TF ha stabilito che l’insorgente non ha agito tardivamente e poteva validamente chiedere di essere esentato dall’obbligo assicurativo in Svizzera con effetto ex tunc, ossia dall’inizio del suo ipotetico assoggettamento (Allegato II ALC, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa seconda frase; sentenza citata, consid. 5.9 e 5.10), nel caso di specie l’amministrazione non ha contestato l’affermazione della ricorrente secondo cui non è stata correttamente informata circa il suo diritto di opzione (doc. 2), né ha reso verosimile l’avvenuta notifica della sua comunicazione circa il diritto di opzione nella sfera di influenza (“ Machtbereich ”) della destinataria per il tramite del datore di lavoro, del resto, a proposito dell’ex datore di lavoro, l’insorgente ha affermato di essere venuta a conoscenza del problema anche perché “ altri suoi colleghi di lavoro sono stati confrontati con un’affiliazione d’ufficio. Questo perché il datore di lavoro ha comunicato che non dovevano fare nulla ” (doc. 3) ed ha rilevato la difficoltà ad ottenere documentazione dall’ex datore di lavoro, nel frattempo fallito (doc. A6), in queste condizioni, in assenza di un’informazione circa il nuovo termine per esercitare il diritto di opzione in favore del sistema sanitario del proprio Paese di residenza entro il 30 settembre 2008 con la comminatoria che in caso contrario vi sarebbe stata un’affiliazione d’ufficio, la ricorrente non doveva aspettarsi una decisione formale da parte dell’allora UAM, di conseguenza la finzione della notifica della raccomandata non può in ogni caso trovare applicazione, infatti con sentenza H 338/00 del 13 febbraio 2001 l’allora TFA in una causa inerente l’applicazione dell’art. 52 LAVS, ha affermato: “c) Dagli atti risulta che la Cassa ha correttamente tentato più volte di notificare al ricorrente la decisione 18 gennaio 1999 senza tuttavia riuscirvi, come essa stessa ammette quando evidenzia che "la decisione non ha potuto essere notificata malgrado due regolari invii raccomandati ed il tentativo manu militari". Il 2 agosto 1999 la Cassa - ritenendo il provvedimento, nonostante le premesse di segno contrario, validamente notificato e rimasto senza opposizione da parte dell'interessato - ha inoltrato una petizione al Tribunale cantonale chiedendo che la nota decisione sia dichiarata cresciuta in giudicato. d) L'istanza cantonale ha pronunciato l'irricevibilità della petizione in quanto la decisione della Cassa, essendo stata reputata validamente notificata al ricorrente e rimasta inimpugnata, era a suo parere già cresciuta in giudicato. A torto. Infatti, la decisione 18 gennaio 1999 è stata intimata lo stesso giorno per invio raccomandato, ritornato il 28 gennaio 1999 con l'indicazione "non ritirato". Il 1° marzo seguente la Cassa ha rinnovato la notifica con l'invio a mezzo raccomandata di un atto denominato "decisione risarcimento danni ex art. 52 LAVS", in cui veniva evidenziato che si provvedeva ad un'ulteriore notifica del provvedimento e precisato che nel termine di trenta giorni dalla ricezione dello stesso, poteva essere presentata formale opposizione alla Cassa; l'opposizione doveva indicare chiaramente i motivi per i quali la prima notifica non era stata debitamente ritirata; in assenza di validi motivi, la decisione 18 gennaio 1999 doveva essere considerata cresciuta in giudicato. Anche questo secondo invio raccomandato

non è stato ritirato. Il pronunciato amministrativo, spedito lo stesso giorno, è ritornato il 10 marzo 1999 con l'indicazione "non ritirato". In data 21 aprile 1999 la Cassa ha poi chiesto l'intervento della polizia comunale di B._____ per la consegna dell'atto amministrativo per mezzo dell'usciera comunale. Per scritto pervenuto alla Cassa il 27 aprile 1999, la cancelleria comunale di B._____ rese noto che malgrado diversi tentativi dell'usciera, S._____ non era mai stato trovato presso il suo domicilio. e) Vi è quindi certezza, peraltro ammessa dalla Cassa e dal Tribunale cantonale, che la decisione amministrativa non è giunta nella sfera di influenza di S._____. Di fronte a questa chiara situazione, il giudice cantonale non si è avveduto delle peculiarità del caso di specie, nel senso che il ricorrente non doveva ragionevolmente attendersi qualsivoglia decisione in connessione con la sua qualità di organo della F._____ SA. Infatti, né gli attestati di carenza di beni rilasciati nel gennaio rispettivamente nel giugno 1998 nelle esecuzioni in via di pignoramento a carico della ditta per il mancato pagamento dei contributi sociali, né il decreto di fallimento 6 ottobre 1998 e neppure quello di sospensione della liquidazione fallimentare dell'11 novembre 1998 per mancanza di attivi erano idonei, secondo la giurisprudenza (DTF 119 V 94 consid. 4b/bb, 117 V 133 consid. 4b), ad obbligarlo ad organizzarsi in modo tale che l'autorità amministrativa potesse notificargli le comunicazioni, in quanto - a questo stadio di procedura - non esisteva ancora un rapporto processuale tra la Cassa e l'interessato. Va ricordato che il credito per contributi alle assicurazioni sociali e quello di risarcimento danni ex art. 52 LAVS sono dal profilo giuridico pretese di natura sostanzialmente diversa (DTF 119 V 95 consid. 4b/bb con riferimento). Di conseguenza, ipotesi di mancato pagamento dei contributi non sono ancora tali da imporre ad un organo della società anonima di predisporre a ricevere notifiche di risarcimento danni. Come questa Corte ha più volte ribadito, la declaratoria di apertura del fallimento non è assimilabile alla procedura di riparazione dei danni prevista dall'art. 81 OAVS (DTF 117 V 133 consid. 4b). Ne consegue che, in concreto, non si realizzano i presupposti perché si dia finzione di notifica. La decisione ex art. 52 LAVS non poteva a questo stadio di procedura essere già prevedibile per l'amministratore unico della F._____ SA. Esso poteva pertanto assentarsi dal suo domicilio senza lasciare disposizioni in ordine all'eventuale ritiro di raccomandate. Questo fatto è ammesso oltre che dalla Cassa anche dall'istanza cantonale, senza che tuttavia se ne tragga la sola conclusione possibile nel senso che la decisione amministrativa non è stata validamente notificata al ricorrente. Stante quanto precede, il gravame deve dunque essere accolto. 3.- a) Il ricorrente ha saputo della decisione amministrativa 18 gennaio 1999 della Cassa solo al momento della ricezione della petizione 2 agosto 1999 - pervenuta al Tribunale cantonale il 3 agosto e a lui intimata il 5 agosto -, giunta nella sua sfera d'influenza tra il 6 e il 18 agosto 1999, quando ha formulato un atto il cui tenore è manifestamente quello di una dichiarazione di opposizione alla decisione della Cassa. b) Annullato il giudizio 1° settembre 2000, gli atti vengono retrocessi all'istanza cantonale affinché valuti se la petizione 2 agosto 1999, ancorché formulata prima che il ricorrente abbia ricevuto nelle debite forme la decisione ex art. 52 LAVS, possa essere considerata quale valida azione contro l'opposizione formulata da S._____ con atto 18 agosto 1999. In caso affermativo, dovrà essere nuovamente fissato all'interessato il termine per presentare la risposta di causa nelle forme di rito.", in concreto occorre basarsi sulla dichiarazione dell'insorgente, la quale ha affermato di essere venuta a conoscenza dell'intera problematica solo nel corso del mese di marzo 2009 (doc. I) quando ha ricevuto una comunicazione telefonica di un assicuratore malattie che la informava dell'affiliazione d'ufficio e quando altri suoi colleghi di lavoro sono stati

confrontati con la medesima problematica (doc. 3), di avere di conseguenza telefonato all'UAM che l'ha ragguagliata circa l'invio raccomandato a _____ e di aver contattato i parenti in provincia di _____ grazie ai quali è entrata in possesso dell'avviso di ritiro di una raccomandata, che nel frattempo era stata verosimilmente rispedita all'UAM, e sul quale tuttavia non figura né il mittente né alcun'altra indicazione se non quella della provenienza (" estero "; cfr. allegato al doc. 2), dalla busta d'intimazione della decisione del 17 febbraio 2009 emerge che l'invio, non ritirato fino al 25 marzo 2009, è stato ritornato all'UAM che lo ha ricevuto il 1° aprile 2009 (allegato al doc. 1), come stabilito dal TF nella sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 un'interpretazione conforme al principio della buona fede impone alla parte toccata dalla notificazione viziata di agire entro un termine ragionevole dal momento in cui ha avuto conoscenza della comunicazione (in generale sull'applicazione, in mancanza di disposizione specifica contraria, dei principi di procedura di diritto interno anche in ambito convenzionale cfr. DTF 128 V 318), in concreto l'insorgente ha prontamente reagito il 6 aprile 2009 dopo avere appreso nel corso del mese di marzo 2009 di essere stata affiliata d'ufficio e dopo aver recuperato l'avviso di ricevimento della raccomandata, ne segue che la contestazione del 6 aprile 2009 interposta senza peraltro neppure conoscere il contenuto della decisione del 17 febbraio 2009, va considerata tempestiva (cfr. anche DTF 111 V 149, 132 I 249 consid. 6), in queste condizioni il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e l'incarto rinviato all'amministrazione affinché, dopo aver riesaminato l'intera fattispecie anche alla luce della recente sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 emani un nuovo provvedimento, la ricorrente, rappresentata da un sindacato, ha diritto a ripetibili (art. 61 lett. g LPG), Per questi motivi dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. La decisione impugnata è annullata e l'incarto rinviato all'amministrazione per i suoi incombenti . 2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa di compensazione verserà fr. 350 (IVA inclusa) alla ricorrente a titolo di ripetibili. 3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna , entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato II
segretario Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti